

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1962

(110^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Perdita e ricostituzione della pensione statale » (176) (D'iniziativa del senatore Boccassi) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1568, 1569, 1570
GIANQUINTO	1568, 1569
GIRAUDO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	1570
PICARDI	1556, 1557
SCHIAVONE	1569
ZAMPIERI, relatore	1568, 1569

« Norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche » (1485) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1558, 1559, 1560
BUSONI	1558
GIANQUINTO	1558
GIRAUDO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	1559
LEPORE	1559
PICARDI	1559
SCHIAVONE, relatore	1558, 1559

« Aumento del contributo a favore della Casa di riposo per musicisti "Fondazio-

ne G. Verdi" di Milano » (2175) (D'iniziativa del senatore Busoni) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1571, 1574
BATTAGLIA, relatore	1571, 1572, 1574
BUSONI	1572
FOLCHI, Ministro del turismo e dello spettacolo	1574

« Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate » (2221) (D'iniziativa dei deputati Riccio ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	1574, 1577, 1578
BUSONI	1577
FOLCHI, Ministro del turismo e dello spettacolo	1576, 1578
GIANQUINTO	1577

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi » (2223) (D'iniziativa del deputato Rossi Paolo) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	1578, 1580
BUSONI	1580
GIANQUINTO	1580

SULL'ORDINE DEI LAVORI:

PRESIDENTE	Pag. 1556, 1557, 1571
BATTAGLIA	1570, 1571
BUSONI	1556, 1557
PAGNI	1556, 1557
PICARDI	1557
ZAMPIERI	1557

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Nicola Angelini, Baracco, Battaglia, Busoni, Gianquinto, Lepore, Molinari, Giuliana Nenni, Pagni, Picardi, Sansone, Schiavone, Tupini, Zampieri, Zannoni e Zotta.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Boccassi e Luporini.

Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo Folchi ed i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Girauda e per l'interno Bisori.

P I C A R D I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sull'ordine dei lavori

P R E S I D E N T E. Comunico alla Commissione che il Presidente del Senato mi ha trasmesso la seguente lettera a lui diretta dal Presidente della 6^a Commissione:

« Onorevole Presidente,

nella seduta odierna la Commissione da me presieduta, esaminando in sede consultiva il disegno di legge: "Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia" (2177), mi ha incaricato all'unanimità di chiedere alla S.V. onorevole di assegnare il disegno di legge medesimo all'esame e alla deliberazione congiunta della 1^a e della 6^a Commissione permanente ».

Gli onorevoli colleghi si sono certamente resi conto che il provvedimento riveste un contenuto prevalentemente amministrativo. Sembrerebbe, pertanto, opportuno rivendicare la nostra competenza primaria.

Di conseguenza, nella lettera di risposta, riterrei, a mio avviso, opportuno far presente all'onorevole Presidente Merzagora che la nostra Commissione considera il disegno di legge di propria esclusiva competenza e che, pertanto, chiede che sia mantenuto al suo esame e alla sua deliberazione. Naturalmente, proposte e suggerimenti contenuti eventualmente nel parere di competenza della 6^a Commissione saranno da noi tenuti nella massima considerazione.

Poichè non vi sono obiezioni, credo d'interpretare il sentimento unanime della 1^a Commissione, rispondendo alla Presidenza del Senato in tal senso.

(Così rimane stabilito).

Do ora lettura di una lettera pervenuta al Presidente del Senato dal Presidente della 2^a Commissione permanente:

« Onorevole Presidente, essendo emersa nella seduta odierna della 2^a Commissione (Giustizia e autorizzazione a procedere) la opportunità di compiere una revisione completa della formulazione del disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sull'abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui" (1384), la Commissione stessa mi ha incaricato all'unanimità di chiedere alla S.V. illustrissima di attribuire alla competenza di merito della 2^a Commissione il summenzionato provvedimento; o, in via subordinata, di consentire una discussione congiunta sul merito del disegno di legge da parte della 1^a e della 2^a Commissione ».

P A G N I. Sarei favorevole alla discussione congiunta del disegno di legge, perchè mi sembra che la materia in esso contenuta sia di competenza di entrambe le Commissioni.

B U S O N I. Non sono di questa opinione, perchè ritengo che il disegno di legge in parola sia di esclusiva competenza della nostra Commissione, in quanto riveste principalmente un carattere amministrativo. La Commissione che ci chiede la discussione congiunta ha il dovere di inviarmi il suo parere.

re, del quale terremo il debito conto, ma, in base alle specifiche competenze delle Commissioni, ritengo impossibile accedere ad una richiesta del genere di quella avanzata, perchè, tra l'altro, verremmo a creare un precedente che, in avvenire, potrebbe essere pericoloso.

Dobbiamo rivendicare il diritto che ci compete e, pertanto, è opportuno rispondere che procederemo per nostro conto all'esame del disegno di legge, pur tenendo nel dovuto conto il parere che ci verrà inviato.

ZAMPIERI. Mi rimetto alla decisione della Commissione, pur riconoscendo che l'eccezione sollevata dal senatore Busoni ha, in realtà, un fondamento. Tutto ciò, però, non esclude che in determinate materie vi possa essere una competenza mista. Vorrei, a questo punto, citare un esempio. L'anno scorso, quando è stata varata una parziale riforma sulla finanza locale che interessava direttamente i Comuni, la nostra Commissione è stata completamente tagliata fuori dall'esame del disegno di legge, che riguardava una materia nella quale la 1^a Commissione era veramente interessata. Pertanto, a mio avviso, non si può *a priori* escludere che, alle volte, alcuni provvedimenti debbano essere esaminati da due o anche da tre Commissioni.

Comunque, per il disegno di legge in parola, mi rimetto alla Commissione e, soprattutto, al parere determinante dell'onorevole Presidente, che ha in materia una competenza specifica.

PAGNI. Ritengo che le nostre prerogative verrebbero menomate soltanto ove si deferisse il disegno di legge all'esame e alla deliberazione esclusivi della 2^a Commissione. Ripeto che, a mio avviso, una collaborazione tra le due Commissioni sarebbe proficua e che essa creerebbe addirittura un precedente a favore della nostra Commissione nei casi ai quali accennava poc'anzi il senatore Zampieri.

Pertanto, per quel che concerne questo disegno di legge, ritengo che la proposta della discussione congiunta sia la più valida.

PICARDI. Faccio presente che, quando si tratta di argomenti particolari, vi è sempre la possibilità di nominare Commissioni speciali. Nel caso attuale, però, è anche necessario tenere presente l'indispensabile snellezza dei lavori. Ora è evidente che vi sia sulla materia una competenza mista, nel senso che la 2^a Commissione è interessata al pari di noi alla definizione del provvedimento. È chiaro che sul piano formale ha ragione il senatore Busoni, ma si tratta di materia particolare, per la cui discussione è veramente opportuna una riunione congiunta, dal momento che ambedue le Commissioni sono allo stesso modo interessate alla discussione.

Non si tratta, nemmeno, di creare un precedente, perchè si tratta, ripeto, di materia particolare.

BUSONI. Tengo a precisare che ho già sottolineato il carattere prevalentemente amministrativo del provvedimento. Questa è la ragione per la quale ritengo non necessario aderire alla richiesta espressa dalla 2^a Commissione. D'altra parte, vorrei anche sapere se esistono precedenti di due Commissioni che si sono riunite per deliberare su un provvedimento, perchè, in caso contrario, si verrebbe a creare un precedente in un caso in cui la materia, a mio avviso, non lo invoca.

Quindi, innanzitutto, mi pare non vi siano precedenti. In secondo luogo, domando se le Commissioni dovrebbero riunirsi soltanto per la discussione o anche per il voto.

PRESIDENTE. Il sistema è praticato, generalmente, alla Camera dei deputati. Comunque, il disegno di legge può essere assegnato o ad una o a più Commissioni congiunte a tutti gli effetti, sia dal punto di vista della discussione che della votazione.

BUSONI. Sarebbe, comunque, la prima volta che una tale procedura viene adottata dal Senato.

PRESIDENTE. Il Regolamento non lo vieta. Comunque, dato che sull'argomento

non v'è l'unanimità dei consensi, propongo di rinviare la decisione in merito ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche » (1485)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Adempiendo al mandato conferitomi dalla Commissione ho proceduto al coordinamento del disegno di legge stesso.

Si è profilata una difficoltà per quanto riguarda l'articolo 6, poichè, al termine del secondo comma, avevamo aggiunto le parole: « Semprechè, in mancanza del prescritto titolo di studio, superino l'apposito esame colloquio ». Ora, questo emendamento ha formato oggetto non di un rilievo, ma unicamente di una richiesta da parte del Consiglio nazionale delle ricerche, perchè è stato fatto presente che tutti gli interessati sono stati assunti in base ad un contratto nel quale è precisata la condizione indispensabile del possesso del titolo di studio. Di conseguenza, dal punto di vista pratico, la norma da noi introdotta non solo non ha alcuna influenza, ma potrebbe essere impugnata, trattandosi di disposizione non prevista dallo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Ho creduto, pertanto, opportuno prospettare la questione alla Commissione per vedere se è possibile modificare tale disposizione.

Si trattava di una questione regolamentare: bisognava infatti vedere se, non essendo ancora stato approvato il disegno di legge nel suo complesso, era possibile modificare uno degli emendamenti proposti e approvati, ove si trovasse in contrasto con lo spirito del provvedimento o con qualche disposizione in esso contenuta.

Mi permetto, al riguardo, di dare lettura dell'articolo 74 del Regolamento del Senato:

« Prima della votazione finale di un disegno di legge, la Commissione o un Ministro o un Senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma che siano opportune, nonchè sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni, e proporre le necessarie modificazioni ».

Pertanto, se la Commissione ritiene necessario modificare il punto anzidetto, è chiaro che, in base al Regolamento, può approvare, in sede di coordinamento, una modificazione all'emendamento da noi apportato all'articolo 6, in contrasto con lo scopo del provvedimento, che è l'equiparazione del personale di cui trattasi ai dipendenti civili dello Stato.

SCHIAVONE, relatore. Personalmente, non ho nulla da aggiungere. Essendo, infatti, accertato che nessuno beneficerebbe della norma innovativa introdotta nel disegno di legge, perchè tutto il personale, in quanto assunto per contratto, deve avere il titolo di studio, sono favorevole all'eliminazione dell'emendamento, o ad una modificazione di esso.

È necessario, infatti, a mio avviso, applicare l'articolo 74 del Regolamento ed eliminare la disposizione, creata peraltro a fin di bene, dal momento che non ha una rispondenza pratica ed è, per di più, in contrasto con le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

BUSONI. Il mio Gruppo è favorevole all'eliminazione della disposizione in parola.

GIANQUINTO. Anche noi siamo favorevoli alla soppressione dell'emendamento, dal momento che è il personale stesso che è venuto a dirci che è già in possesso del titolo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma dell'articolo 6, le parole: « i quali abbiano svolto e svolgano funzioni e mansioni proprie dei ruoli organici corri-

spondenti, od assimilabili, sempre che, in mancanza del prescritto titolo di studio, superino l'apposito esame colloquio », con le altre: « i quali abbiano svolto e svolgano funzioni e mansioni proprie dei ruoli organici corrispondenti, od assimilabili, sempre che in possesso dei prescritti requisiti ».

(È approvato).

LE P O R E . Vorrei rivolgere una preghiera alla Commissione. Da un approfondito esame, effettuato insieme all'onorevole collega Tartufoli, ho rilevato che l'articolo 9 viene a determinare una disparità di trattamento tra gli stessi dipendenti del Consiglio, perchè stabilisce che:

« Per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche in servizio di ruolo alla data predetta beneficeranno una sola volta, per l'avanzamento in carriera, di una riduzione pari alla metà — e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità prescritti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere ».

È chiaro, pertanto, che alcune persone beneficerebbero della disposizione, altre no.

Sarebbe, quindi, opportuno sopprimere le parole « comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi », oppure sostituire la parola: « triennio », con l'altra: « quadriennio ».

Vorrei, quindi, pregare la Commissione di considerare la questione, per cercare di pervenire all'approvazione di un provvedimento perfetto da tutti i punti di vista.

S C H I A V O N E , *relatore*. Mi rimetto alla Commissione per la decisione.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non dovrei parlare, dal momento che ci troviamo in sede di coordinamento e che i vari articoli sono stati approvati, ma vorrei far notare che il prolungamento del periodo da tre a quattro anni è previsto in alcune leggi, ma non è un principio di carattere generale. Mi permetto, inoltre, di far pre-

sente alla Commissione che l'emendamento di cui trattasi si riferirebbe ad una sola persona.

Comunque, sta alla Commissione prendere una decisione in proposito.

P I C A R D I . Credo che l'emendamento non si riferisca ad una sola persona, perchè, personalmente, ho avuto diverse richieste su questo punto. La questione deve essere valutata obiettivamente, perchè vi sono alcuni giovani che hanno raggiunto l'immisione in carriera attraverso concorsi regolari e che ora, da una norma del genere di quella invocata, possono veder salvaguardati i loro legittimi interessi.

G I A N Q U I N T O . Si tratta di una norma di giustizia!

P I C A R D I . Siamo d'accordo. Dunque, se si portasse il periodo a un quadriennio, tutti coloro che hanno espletato regolarmente il concorso e che avevano la certezza di fare una certa carriera vedrebbero i propri diritti salvaguardati, mentre, in caso contrario, molti di essi verrebbero scavalcati da coloro che entrano in ruolo in virtù di questo provvedimento.

Ora, se il Regolamento vieta di poter introdurre oggi una norma del genere, è chiaro che non è il caso di insistere, ma se tale divieto non esiste, ritengo che la Commissione dovrebbe portare la sua attenzione su questa questione che, a mio avviso, è di grande importanza. Vorrei, comunque, sottoporre la situazione alla sensibilità del relatore.

S C H I A V O N E , *relatore*. A mio modo di vedere, lo spirito, più che la lettera, dell'articolo 74 non permette una revisione del genere; e, di conseguenza, sono contrario alla proposta fatta.

P R E S I D E N T E . Sono anch'io del medesimo avviso del relatore.

LE P O R E . Vorrei solo far osservare al relatore che, facendo giustizia per tutti, non incorreremmo in ulteriori lagnanze.

Abbiamo, infatti, avuto agio di osservare, in diversi casi, che un provvedimento capace di accontentare tutti non dà luogo a preoccupazioni per il futuro.

Sapevo già che la mia istanza non era accettabile, ma, per dovere di coscienza, ho creduto necessario sottoporre ugualmente la questione alla vostra attenzione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Lepore, ma temo di non poter accogliere la sua proposta.

Do ora lettura dell'intero testo da me coordinato in base al mandato conferitomi nel corso della passata seduta, dalla Commissione, facendo presente che, in seguito ai vari emendamenti apportati, e tra essi figura quello testè approvato, è stato necessario procedere ad alcuni ritocchi formali per quanto attiene ai singoli articoli, nonché ad alcune modificazioni sostanziali per quanto concerne le tabelle allegate.

Il Governo ha già espresso il suo parere favorevole alle non numerose modificazioni da me effettuate in sede di coordinamento, soprattutto per i benefici che da esse ritrarranno le categorie interessate.

Art. 1.

I ruoli organici del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 1946, concernente la costituzione dei ruoli organici del Consiglio nazionale delle ricerche, sono soppressi e sostituiti da quelli di cui alle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate alla presente legge.

Sono altresì soppressi e sostituiti da quelli di cui all'allegata tabella *E* i ruoli transitori del personale ausiliario di cui alla tabella numero 2 annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto dai successivi articoli e dalle altre norme speciali relative all'ordinamento del Consiglio nazionale del-

le ricerche, al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano le norme sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle carriere, sul trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, sul collocamento a riposo e le altre forme di cessazione dal servizio, stabilite per gli impiegati civili dello Stato di carriera corrispondente.

Art. 3.

La composizione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle varie carriere è stabilita con provvedimento del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

L'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 1946, richiamato dall'articolo 3, terzo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, è sostituito dal seguente:

« In caso di cessazione dal servizio spetta all'impiegato il trattamento di quiescenza costituito dall'intero importo dei conti *A* e *B* di cui al precedente articolo.

« L'impiegato, tuttavia, perde il diritto al trattamento di quiescenza nei casi per i quali tale perdita è prevista nei confronti degli impiegati statali.

« Le funzioni della Commissione competente a pronunciarsi sull'eventuale mantenimento del trattamento di quiescenza agli impiegati statali destituiti, nei casi in cui tale mantenimento è ammesso, sono esercitate, per gli impiegati del Consiglio nazionale delle ricerche, dalla Giunta amministrativa del Consiglio medesimo.

« In caso di perdita del diritto al trattamento di quiescenza, il coniuge ed i figli dell'impiegato conseguono il diritto alla liquidazione a loro favore dell'importo del solo conto *B*, mentre il conto *A* è riscosso dal Consiglio nazionale delle ricerche. La ripartizione dell'importo del detto conto *B* tra il

coniuge e i figli, se non vi è accordo tra loro, ha luogo secondo il bisogno di ciascuno.

« In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, l'importo del conto *B* è impiegato in atti di assistenza a favore del personale.

« In caso di morte dell'impiegato, l'intero importo dei conti *A* e *B* è assegnato e ripartito secondo le norme e con le limitazioni stabilite dall'articolo 2122 del codice civile ».

Art. 5.

In caso di passaggio nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, il servizio prestato presso il Consiglio nazionale delle ricerche può essere riscattato, ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le norme di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Art. 6.

Presso il Consiglio nazionale delle ricerche sono istituiti ruoli aggiunti (ex ruoli speciali transitori) in corrispondenza dei ruoli organici di cui alle tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, annesse alla presente legge.

Nei ruoli di cui al precedente comma sono collocati i dipendenti del Consiglio in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Amministrazione centrale o presso Organi ed Istituti da esso dipendenti, i quali abbiano svolto e svolgano funzioni e mansioni proprie dei ruoli organici corrispondenti, od assimilabili, sempre che in possesso dei prescritti requisiti.

Ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti e del trattamento giuridico ed economico degli impiegati che ottengano il collocamento nei ruoli stessi, valgono le norme di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè le norme concernenti i ruoli aggiunti istituiti, in sostituzione dei ruoli speciali transitori, con l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, con le modificazioni e gli adeguamenti di cui al presente articolo.

Il collocamento è disposto con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data del com-

pimento del periodo di servizio prescritto per ottenerlo ed, in ogni caso, da data non anteriore al 1^o maggio 1948 per gli impiegati in servizio a tale data alle dipendenze del Consiglio nazionale delle ricerche; da data non anteriore al 5 giugno 1955 per gli impiegati assunti alle dipendenze del Consiglio posteriormente al 1^o maggio 1948.

Tutte le attribuzioni devolute dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modificazioni, ai Ministri, sono esercitate, nei confronti del personale di cui al presente articolo, dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 7.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto al Consiglio nazionale delle ricerche di assumere nuovo personale a contratto, o comunque non di ruolo, per l'esplicazione di funzioni e mansioni attinenti ai ruoli organici di cui alle annesse tabelle *A*, *B*, *C* e *D*.

Art. 8.

Il personale dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio nei ruoli dell'Amministrazione centrale, è inquadrato nei corrispondenti ruoli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, nella qualifica corrispondente al grado od alla qualifica rivestiti alla data anzidetta.

Per il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio nei ruoli transitori soppressi a norma dell'articolo 1, secondo comma, si osservano le seguenti disposizioni:

a) i primi addetti di laboratorio, gli addetti di laboratorio e gli addetti di laboratorio aggiunti, nonchè i primi tecnici ed i tecnici di prima, di seconda e di terza classe sono inquadrati, rispettivamente, nel ruolo degli addetti di laboratorio — carriera di concetto — e nel ruolo dei tecnici di labo-

ratorio — carriera esecutiva — di cui alla tabella *E* allegata alla presente legge;

b) il vice addetto di segreteria presentemente in servizio è inquadrato nel ruolo del personale dei servizi bibliografici e documentari — carriera di concetto — di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge;

c) gli archivisti e gli applicati di prima e di seconda classe sono inquadrati nel ruolo del personale della carriera esecutiva di cui alla tabella *C* annessa alla presente legge.

Il personale di cui ai precedenti commi conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva di cui già è in possesso. Esso conserva, altresì, nelle nuove qualifiche, l'anzianità maturata nei gradi e nelle qualifiche di provenienza.

I consiglieri di terza classe, già appartenenti al grado 10° di gruppo *A*, conservano, nella qualifica, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza ed in quello inferiore dello stesso gruppo.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi sono disposti con provvedimenti del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

I subalterni appartenenti al soppresso ruolo di cui alla tabella numero 2, annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio, sono collocati in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche in servizio di ruolo alla data predetta beneficeranno una sola volta, per l'avanzamento in carriera, di una riduzione pari alla metà — e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità prescritti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere.

Art. 10.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato a bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una volta tanto, limitatamente ad un quarto dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva di cui alle annesse tabelle, concorsi per esame speciale e per titoli riservati agli impiegati del Consiglio stesso, qualunque sia la loro età, appartenenti ai ruoli organici od aggiunti di carriera immediatamente inferiore, che risultino in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti rispettivamente prescritti per l'ammissione ai ruoli cui i concorsi si riferiscono.

L'esame speciale consisterà in un colloquio vertente sui servizi di istituto del Consiglio nazionale delle ricerche e su quelli in particolare inerenti ai ruoli per l'ammissione ai quali i concorsi vengono espletati.

Le norme per l'espletamento dei concorsi saranno stabilite con provvedimento del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentita la Giunta amministrativa.

Art. 11.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i posti che, dopo l'inquadramento di cui all'articolo 8, risulteranno disponibili nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera, saranno conferiti mediante pubblici concorsi nei quali il settanta per cento dei posti stessi sarà riservato ai dipendenti non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le riserve di posti di cui all'articolo 5, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti non di ruolo che conseguiranno, in base alle norme contenute nella presente legge, l'immissione nei ruoli ordinari o nei ruoli aggiunti, il Consiglio nazionale del-

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)110^a SEDUTA (30 ottobre 1962)

le ricerche verserà sul conto A, istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 1946, tante mensilità della ultima retribuzione percepita nella posizione non di ruolo, per quanti sono gli anni interi di servizio prestato, nella posizione stessa, con esclusione di ogni altra indennità di preavviso o di anzianità.

Inoltre, il Consiglio nazionale delle ricerche ed i predetti dipendenti verseranno sul conto B i contributi di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 8 giugno 1946, per il periodo di servizio prestato nella posizione non di ruolo.

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni contrarie od incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

**TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CENTRALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

TABELLA A

PERSONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo amministrativo

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
670	Ispettore generale	2
500	Direttore di divisione	4
402	Direttore di sezione	6
325	Consigliere di 1ª classe	} 8
271	Consigliere di 2ª classe	
229	Consigliere di 3ª classe	
	Totale . . .	20

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo di ragioneria

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
500	Ragioniere capo	1
402	Ragioniere principale	4
325	Primo ragioniere	5 a)
271	Ragioniere	} 12
229	Ragioniere aggiunto	
202	Vice ragioniere	
	Totale . . .	22

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo di segreteria

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
500	Segretario capo	1
402	Segretario principale	2
325	Primo segretario	4
271	Segretario	} 8
229	Segretario aggiunto	
202	Vice segretario	
	Totale . . .	15

a) Le funzioni di economo debbono essere disimpegnate da un primo ragioniere.

TABELLA B

PERSONALE DEI SERVIZI BIBLIOGRAFICI E DOCUMENTARI

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo bibliografico

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
670	Direttore bibliografico di 1ª classe	1
500	Direttore bibliografico di 2ª classe	3
402	Vice direttore bibliografico	5
325	Consigliere bibliografico di 1ª classe	8
271	Consigliere bibliografico di 2ª classe	
229	Consigliere bibliografico di 3ª classe	
Totale		17

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo bibliografico

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
500	Coadiutore capo	1
402	Coadiutore principale	2
325	Primo coadiutore	4
271	Coadiutore	8
229	Coadiutore aggiunto	
202	Vice coadiutore	
Totale		15

TABELLA C

PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
325	Archivista superiore	1
271	Archivista capo	8
229	Primo archivista	16
202	Archivista	50
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
Totale		75

TABELLA D

PERSONALE AUSILIARIO

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
—	—	—
180	Commesso capo	1
173	Commesso	6
159	Usciere capo	} 22
151	Usciere	
142	Inserviente	
	Totale	29
		=

RUOLO TRANSITORIO DEL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
—	—	—
173	Agente tecnico capo	} 3
159	Agente tecnico	
	Totale	3
		=

**TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DI LABORATORIO ADDETTO
AGLI ISTITUTI ED AI CENTRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE**

TABELLA E

PERSONALE TECNICO

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo degli addetti di laboratorio

Coefficiente —	Qualifica —	Numero posti —
500	Addetto capo di laboratorio	1
402	Addetto principale di laboratorio	4
325	Primo addetto di laboratorio	6
271	Addetto di laboratorio di 1ª classe	} 13
229	Addetto di laboratorio di 2ª classe	
202	Addetto di laboratorio di 3ª classe	
Totale		24 =

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo dei tecnici di laboratorio

Coefficiente —	Qualifica —	Numero posti —
325	Tecnico superiore	1
271	Tecnico capo	4
229	Primo tecnico	8
202	Tecnico di 1ª classe	} 12
180	Tecnico di 2ª classe	
Totale		25 =

Metto ai voti il testo coordinato del disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Boccassi: « Perdita e ricostituzione della pensione statale » (176)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Boccassi: « Perdita e ricostituzione della pensione statale ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

A favore di tutti i dipendenti statali che siano incorsi nella perdita del diritto alla pensione per condanna penale in base all'articolo 183 del testo unico n. 70 del 21 febbraio 1895, e successive modificazioni, in caso di riabilitazione è ripristinato il diritto stesso nella misura stabilita dall'articolo 187 del citato testo unico.

Il ripristino ha luogo automaticamente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, che deve essere presentata alla competente Amministrazione corredata del decreto di riabilitazione.

ZAMPIERI, relatore. L'articolo 183 del testo unico sulle pensioni civili e militari, pubblicato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, dispone la perdita del diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità, negli impiegati civili e militari, per condanna che comporti interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero per condanna dovuta ai reati di peculato o di corruzione o di concussione o per reati militari che traggano seco la degradazione, ed inoltre per destituzione dall'impiego dovuta a motivi gravi e comprovati. E l'articolo 185 del medesimo testo unico sancisce che il diritto perduto possa (non quindi debba) essere ripristinato quando avvenga la riabilitazione o la revoca del provvedimento di destituzione.

Ora, il disegno di legge d'iniziativa del senatore Boccassi, in articolo unico di due commi, tende a sancire la norma che la per-

dità del diritto alla pensione, dovuta a seguito di condanna penale, si ricostituisca automaticamente, in caso di riabilitazione, per domanda dell'interessato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e nella misura dei tre quarti della pensione che all'interessato stesso sarebbe dovuto spettare ove egli fosse stato collocato a riposo, senza quindi l'intervento del parere favorevole della Commissione speciale di cui all'articolo 183 lettera a) del citato testo unico.

Sembra al relatore che il provvedimento proposto risponda ad esigenze equitative ed alla concezione per cui la pensione non può considerarsi una concessione fatta dallo Stato al pubblico dipendente ma un vero e proprio diritto di quest'ultimo, avente per oggetto una parte della sua prestazione lavorativa, la liquidazione della quale è solo rinviata alla fine del rapporto di impiego; senza poi considerare che la riabilitazione, concessa a chi, incorso in un reato, abbia tenuto per almeno cinque anni buona condotta, estingue le pene accessorie ed ogni altro oggetto penale della condanna, salvo contraria disposizione di legge (articolo 178 Codice penale).

GIANQUINTO. A cosa si riferisce l'articolo 178 del Codice penale?

ZAMPIERI, relatore. Stabilisce che è concessa la riabilitazione a chi abbia compiuto almeno 5 anni di buona condotta. Essa estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. Non so se vi siano altre disposizioni complementari, come ignoro se tale articolo sia stato modificato.

Comunque, al relatore sembra anche che con la norma invocata si verrebbe a determinare, di riflesso, una disparità di trattamento normativo qualora la ricostituzione automatica del diritto alla pensione fosse limitata al solo caso di riabilitazione e non anche a quello di revoca del provvedimento di destituzione; e che per il motivo anzidetto, ossia che il diritto alla pensione ha per oggetto una parte del corrispettivo della prestazione lavorativa, non possa, la pensione, venire ridotta se non violando un canone

di giustizia, e debba, invece, la pensione medesima, ripristinarsi in misura intera. Una legge recente, la quale stabilisce in proposito la misura di due terzi, a me sembra ingiustificata, perchè quando si sia riconosciuto che una persona è meritevole di usufruire del ripristino, a mio avviso le va riconosciuto il diritto alla intera pensione spettante.

Di conseguenza, il relatore è del parere che il disegno di legge sia da approvarsi con degli emendamenti, e precisamente nel seguente testo:

« A favore di tutti i dipendenti statali che siano incorsi nella perdita del diritto alla pensione per una delle cause previste nell'articolo 183 del testo unico n. 70 del 21 febbraio 1895 e successive modificazioni, in caso di riabilitazione o di revoca della destituzione il diritto è ripristinato in misura intera.

Il ripristino ha luogo automaticamente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata, ad iniziativa dell'interessato, alla competente amministrazione, corredata del provvedimento di riabilitazione o di revoca della destituzione ».

Come si sarà notato, le modifiche che propongo consistono nella estensione del beneficio a tutti i casi che hanno determinato la condanna o la destituzione, nel ripristino della pensione per intero, e nell'aggiunta di un terzo comma, esplicativo delle modalità di presentazione della domanda.

Il relatore è anche d'avviso che il titolo del disegno di legge debba essere così modificato: « Ripristino del diritto alla pensione statale », dato che nel provvedimento si parla non di perdita ma solo di ricostituzione della pensione statale.

Infine, faccio presente che anche il proponente del provvedimento è d'accordo sugli emendamenti da me presentati.

GIANQUINTO. Noi siamo pienamente d'accordo con gli emendamenti proposti dal relatore. Peraltro gli vorrei chie-

dere se vi siano altri casi per i quali è prevista la ricostituzione della pensione col limite dei due terzi.

ZAMPIERI, *relatore*. Ritengo non vi siano altri casi salvo quello previsto dall'articolo 183 del testo unico n. 70 del 21 febbraio 1895, il quale ha subito, sì, qualche lieve modifica, ma sostanzialmente è rimasto inalterato.

Devo piuttosto far presente che non sono in possesso della statistica relativa al numero delle persone cui il provvedimento si riferisce; tuttavia, da informazioni da me attiene in via breve sembra si tratti di una sessantina di dipendenti. Probabilmente il Ministero dell'interno sarà in grado di precisare meglio la cifra.

PRESENTE. Desidero rivolgere una domanda al relatore: la modifica tendente a portare dai due terzi alla sua totalità la ricostituzione della pensione non comporterà un maggior onere finanziario a carico dello Stato per cui si debba richiedere il parere della Commissione finanze e tesoro?

ZAMPIERI, *relatore*. Dovrebbe trattarsi di un onere ricadente nel capitolo riguardante il pagamento delle pensioni.

SCHIAVONE. Anch'io ho il dubbio che si debba, prima di approvare la modifica proposta dal relatore, sentire il parere della Commissione finanze e tesoro. In quanto alla forma dell'articolo nel testo emendato dal relatore, sono incerto sulla opportunità di aggiungere un comma in cui precisare a chi competa l'iniziativa della domanda e quali documenti vadano presentati. A mio avviso con la norma di legge noi dobbiamo limitarci a stabilire il diritto alla ricostituzione; le modalità per usufruire di tale diritto saranno precisate con altra disposizione, eventualmente regolamentare. Perciò sarei dell'avviso di sopprimere l'ultimo comma del testo di cui ha dato lettura il relatore. Con tale modifica e con la riserva di sentire

il parere della Commissione finanze e tesoro, mi dichiaro d'accordo con la proposta del relatore.

P R E S I D E N T E . Sarebbe bene allora presentare il testo emendato da sottoporre alla Commissione finanze e tesoro.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo fa rilevare che l'importanza degli emendamenti proposti dal relatore esige indubbiamente un momento di meditazione. Aggiungo che sul disegno di legge in esame si era avuto il parere contrario di alcuni Ministeri, quali quelli di grazia e giustizia, delle finanze, e, mi sembra, anche delle partecipazioni statali, non tanto perchè si fosse contrari al principio informatore del provvedimento ma perchè si faceva notare che nella proposta del senatore Boccassi si considera soltanto il caso della perdita della pensione, e conseguente riabilitazione e ricostituzione, a seguito di condanna penale, e non anche quello a seguito di procedimenti disciplinari. Pertanto potremmo determinare una situazione di ingiustizia, ossia il caso di un dipendente condannato penalmente, che viene riabilitato e riacquista il diritto alla pensione, mentre un altro dipendente, che ha subito un procedimento disciplinare e a favore del quale venga riconosciuto non corrispondente a giustizia il provvedimento preso, continua a subire le conseguenze della legge n. 1032 del 1938. Io ritengo che occorra uniformare i criteri concernenti i casi di riabilitazione conseguenti a provvedimenti sia penali che disciplinari, ossia reputo indispensabile che le norme del disegno di legge in esame debbano essere estese nel senso da me auspicato. Su tale opportunità richiamo l'attenzione del relatore, mentre, per parte mia, appena sarò in possesso del nuovo testo proposto, mi preoccupero di farlo esaminare sollecitamente dagli uffici competenti.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra se-

duta, in attesa di sottoporre il nuovo testo alla Commissione finanze e tesoro.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori

B A T T A G L I A . Signor Presidente, desidero rivolgere due istanze.

La prima riguarda il disegno di legge di iniziativa dei deputati Vincelli ed altri: « Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di 1^a classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956 » (1960), già approvato dalla Camera dei deputati, in merito al quale ella stessa ci ha informati che da parte del Governo nulla osta a che sia approvato. D'altro canto, si tratta di un provvedimento che si enuclea dal gran quadro di quei disegni di legge che debbono sottostare a un prolungato *iter* burocratico; sussiste soltanto una lieve disparità di vedute tra Parlamento e Governo, disparità peraltro non sostanziale, in quanto concernente l'opportunità o no di mantenere, nel testo, quel famoso « comunque assunti » di cui abbiamo più volte parlato. Si tratta di un piccolo problema che potrebbe essere anche risolto in sede di Commissione; nella peggiore delle ipotesi, rimetteremo il provvedimento all'esame dell'Assemblea, la quale, nella sua sovranità, deciderà in merito. Pertanto, lasciare tale disegno di legge nella morta gora mi sembra che, anche da parte del Ministero della riforma burocratica, non rappresenti una decisione adeguata alle istanze che nello stesso provvedimento ci si impegna a soddisfare.

Desidererei poi che si procedesse con la massima sollecitudine alla discussione del disegno di legge n. 1959, di cui è relatore l'eminente collega, senatore Zampieri: « Costituzione del comune di Porto Garibaldi, in provincia di Ferrara », a proposito del quale, come del resto per tutti i provvedimenti, si avranno indubbiamente pareri favorevoli e altri contrari. Per quanto riguarda l'erezione a comune, noi, veramente, abbiamo precedenti di cui non siamo soddisfatti. Tuttavia, a prescindere dall'esito, prego di voler

considerare l'opportunità di iniziare la discussione di tale disegno di legge.

PRESIDENTE. È già all'ordine del giorno.

BATTAGLIA. Non sarebbe la prima volta che un provvedimento inserito all'ordine del giorno si trascina per oltre un anno prima di essere preso in esame. Desidererei, pertanto, che il disegno di legge n. 1959 fosse posto al primo numero dell'ordine del giorno di una prossima seduta, sempre che non sia possibile iniziarne oggi l'esame. E desidererei, altresì, che quanto ho detto fosse inserito a verbale, anche per giustificarmi di fronte a determinate istanze che giungono al mio Partito.

Per dimostrare poi la mia sensibilità alle istanze che mi provengono da colleghi, la prego, onorevole Presidente, quando lo riterrà opportuno, di far iniziare l'esame del disegno di legge d'iniziativa del senatore Busoni: « Aumento del contributo a favore della Casa di riposo per musicisti " Fondazione Giuseppe Verdi " di Milano », che figura al n. 6 dell'ordine del giorno e di cui sono io stesso relatore.

PRESIDENTE. Il disegno di legge riguardante la Fondazione Giuseppe Verdi di Milano, se non vi sono obiezioni, verrà immediatamente discusso.

Per quanto concerne il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Vincelli ed altri, la Presidenza prende atto dell'istanza rivolta dal senatore Battaglia; così come prende atto della richiesta formulata in ordine al provvedimento per la costituzione del Comune di Porto Garibaldi.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Busoni: « Aumento del contributo a favore della Casa di riposo per musicisti " Fondazione G. Verdi " di Milano » (2175)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Busoni: « Aumento

del contributo a favore della Casa di riposo per musicisti " Fondazione G. Verdi " di Milano ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1963 sarà corrisposto alla Casa di riposo per musicisti (Fondazione « G. Verdi » di Milano), in aggiunta alla somma di lire 20.000.000, prevista dalla legge 7 aprile 1954, n. 100, un ulteriore contributo annuo di lire 80.000.000.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con una aliquota del gettito del diritto demaniale dovuto per le rappresentazioni, esecuzioni e radioteletrasmissioni delle opere di Giuseppe Verdi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrenze variazione di bilancio.

BATTAGLIA, relatore. Se il senatore Busoni me lo consente, vorrei essere telegrafico nell'informare la Commissione sulla portata del provvedimento da lui proposto, che ritengo oltremodo fondato. Sono favorevole al disegno di legge per un complesso di ragioni, le quali sono tutte chiarite nell'ottima relazione del proponente e perchè vedo, nella liberalizzazione della circolazione delle opere dell'ingegno, qualcosa che interessa e favorisce la cultura e l'arte. D'altra parte non vi è dubbio che, cessando il versamento da parte della Casa Ricordi di una parte dei proventi derivanti dall'esecuzione delle opere del grande musicista, la Casa di riposo « Fondazione G. Verdi » si vedrebbe tolto l'ossigeno che in atto la sostiene. Tuttavia, a questo proposito, ritengo doveroso far rilevare che tale eventualità, di cui si parla nella relazione del senatore Busoni, è legata alla negazione di ulteriori proroghe al diritto di autore *post mortem auctoris*. Ci sarà o no questo rinnovo di proroga? Se rinnovo non ci sarà, conseguenza ineluttabile sarà la fondatezza del disegno di legge attualmente al nostro esame; ma se

ulteriore proroga dovesse aversi, ad onta del fatto che non se ne intravedono, al momento, validi motivi a sostegno, ne deriverebbe che il provvedimento del senatore Busoni non avrebbe più ragion d'essere. D'altro canto, il parere della Commissione finanze e tesoro è favorevole. Ed io stesso non avrei nulla in contrario all'approvazione del provvedimento, se non si trattasse di un disegno di legge condizionato ad un evento che probabilmente si verificherà alla scadenza dell'attuale periodo di proroga, ossia il 31 dicembre prossimo.

BUSONI. Il condizionamento a cui si è riferito il relatore è contenuto nel testo stesso dell'articolo unico da me proposto, in quanto nel secondo comma è precisato: « Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con un'aliquota del gettito del diritto demaniale dovuto per le rappresentazioni, esecuzioni e radioteletrasmissioni delle opere di Giuseppe Verdi ». È evidente che se con l'anno venturo ci dovesse essere un'ulteriore proroga del diritto d'autore, lo Stato non verrebbe a usufruire del diritto demaniale e non potrebbe quindi detrarre un'aliquota.

BATTAGLIA, *relatore*. Rimane però sempre strano il fatto che noi ci accingiamo ad emanare una legge la quale è condizionata al verificarsi di un determinato evento; tanto che se si dovesse avere una proroga ulteriore, sia pure oggi imprevedibile, avremmo varato una legge inoperante.

BUSONI. Poichè ho seguito tutto l'andamento della vicenda, posso tranquillizzare il relatore a questo proposito, a parte il fatto che, una volta approvato dal Senato, il disegno di legge non diverrebbe operante finchè non avesse superato anche lo esame della Camera dei deputati. Sono perciò in grado di precisare che non ci saranno ulteriori proroghe e che, col 31 dicembre, scadendo quella in corso, i diritti d'autore delle opere di Giuseppe Verdi passeranno dalla Casa Ricordi al pubblico dominio, cosicchè la « Fondazione G. Verdi » non riceverà più il gettito che la Casa Ricordi at-

tualmente le corrisponde e che costituisce un introito indispensabile alla vita dell'ente. È quindi necessario che già al 1° gennaio del prossimo anno sia vigente una disposizione che regoli la nuova situazione in tema di diritti di autore delle opere di Giuseppe Verdi.

BATTAGLIA, *relatore*. Ripeto, sono favorevole al disegno di legge nella sua sostanza. Soltanto desidero che figurino a verbale la perplessità da me manifestata.

BUSONI. Vorrei continuare a tranquillizzare il senatore Battaglia; e ricordo che le proroghe che anno per anno abbiamo concesso per i diritti di autore *post mortem auctoris* hanno dato modo di manifestare la nostra avversità ad un tale sistema. Lo scorso anno, contro una proroga di 5 anni chiesta dal Governo, con grande riluttanza la Camera dei deputati, che riteneva opportuno non protrarre ulteriormente il diritto d'autore, la fissò in 2 anni, e il Senato, a sua volta, per le medesime ragioni, la ridusse a un anno. La proroga fu concessa perchè era stata sollevata proprio la questione riguardante la Casa di riposo « Giuseppe Verdi » e si voleva dar tempo al Governo di presentare un disegno di legge che provvedesse alle necessità di tale ente. Vi erano anche altri motivi a sostegno della richiesta di proroga, il principale dei quali era quello rappresentato dalla richiesta, avanzata dalla Società italiana autori ed editori, di un disegno di legge col quale si stabilisse che il perdurare del diritto di autore *post mortem auctoris* veniva portato dapprima da 50 a 80 anni e poi da 50 a 65. Mi risulta che in tale periodo, in seguito appunto alla richiesta della S.I.A.E., il Governo aveva predisposto uno schema di disegno di legge, di cui ho qui il testo, e che proponeva di prolungare fino a 65 anni il diritto d'autore. Senonchè, essendo sorte molte difficoltà e discussioni anche in merito alla opportunità di un tale provvedimento, il Governo sottopose lo schema di tale disegno di legge all'esame del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e proprio giovedì scorso il C.N.E.L. ha dato sostanzialmente parere negativo. E quindi evi-

dente che tale disegno di legge non potrà più essere presentato al Parlamento e, conseguentemente, cadono le ragioni del timore che possa aversi una ulteriore proroga. Inevitabilmente, col 31 dicembre, cesseranno i diritti della Casa Ricordi sulle opere di Giuseppe Verdi. Tutto ciò mi risulta anche da un documento inviatomi proprio ieri dalla Società che aveva chiesto il prolungamento del diritto d'autore, cioè dalla S.I.A.E.

D'altro canto, dei quarantadue Paesi aderenti alla Convenzione di Berna e invitati a nominare un esperto ciascuno, così da formare una Commissione che si sarebbe riunita a Roma per adottare una decisione definitiva in tema di diritti d'autore, soltanto tredici hanno risposto e di essi soltanto nove sono risultati rappresentati: inoltre, di questi nove, uno, la Svizzera, ha dichiarato di essere presente solo come osservatore. Di modo che sono rimasti in otto a discutere. Di questi ultimi, alcuni si sono palesati favorevoli al prolungamento di 15 anni del diritto d'autore, altri contrari. Si è così giunti alla conclusione, accolta anche dai contrari degli otto Paesi (su quarantadue invitati) per cui sarebbe stata formulata la proposta di prolungare il diritto d'autore *post mortem auctoris* di 10 anni, di portarlo cioè da 50 a 60 anni, a condizione peraltro che nei 10 anni di prolungamento si computassero anche le proroghe eventualmente concesse dai vari Governi nel corso di questi ultimi anni. In Italia siamo già arrivati a 62 anni ed in ogni caso saremmo al di fuori di ogni termine.

Ciò premesso, non vedo come potrebbe essere richiesta dal nostro Governo una ulteriore proroga, stante l'orientamento internazionale e stanti gli umori tutt'altro che favorevoli già manifestatisi in seno al Parlamento italiano lo scorso anno. Ecco perchè ritengo che si debba procedere nell'esame del disegno di legge in discussione e si debba giungere all'approvazione di esso. Disegno di legge, del resto, preceduto da un altro, pressochè identico, presentato dai senatori Jannuzzi, Ponti e Latini, peraltro ostacolato dalla Commissione finanze e tesoro in quanto non formulato così come invece ho provveduto a fare io, tenendo conto delle osser-

vazioni della Commissione stessa. La quale Commissione finanze e tesoro si è così espressa in ordine al disegno di legge da me presentato: « La relazione che accompagna il disegno di legge non documenta la domanda di integrazione del contributo statale alla Fondazione Verdi (Casa di riposo per musicisti) con elementi, tratti dai bilanci del citato Ente, atti a giustificare una elevazione del contributo stesso dall'attuale misura di 20 milioni a 100 milioni di lire annue. Per quanto riguarda la parte di stretta competenza, la Commissione finanze e tesoro concorda sulla necessità che lo Stato, quale beneficiario dei diritti erariali sulle rappresentazioni ed esecuzioni delle opere verdiane, si assuma l'onere, che l'illustre Autore addossa alla Casa Ricordi, della copertura delle spese della Fondazione Verdi con aliquota dei diritti di rappresentazione delle sue opere, sempre che la legge 27 dicembre 1961, n. 1337, non subisca ulteriori proroghe. Quanto sopra considerato, la Commissione comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento ».

La osservazione iniziale della Commissione finanze e tesoro è fondata; tuttavia, prima della presentazione del mio disegno di legge mi ero preoccupato di richiedere la necessaria documentazione finanziaria alla Casa di riposo Giuseppe Verdi attraverso l'onorevole Marazza. Non avendo ricevuto risposta, mi ero deciso a presentare ugualmente il provvedimento, ritenendo potesse essere giustificativa della proposta la dichiarazione resa, dinanzi la nostra Commissione, dal Sottosegretario di Stato Giraud lo scorso anno, allorchè precisò che il bilancio della Casa di riposo « Fondazione G. Verdi » è di 133 milioni annui, dei quali circa 65 derivanti dai proventi dei diritti d'autore afferenti alla Casa Ricordi. Ho calcolato allora che si dovesse leggermente aumentare l'ammontare di quest'ultima cifra, per evitare di trovarci di fronte alla medesima situazione verificatasi per la Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna, in favore della quale era stato proposto, con apposito disegno di legge, un contributo statale nella misura di 20 milioni annui, misura ridotta dal Parlamento a 15 milioni e poi ri-

velatasi, nel breve giro di tre anni, inadeguata alle esigenze dell'Ente, tant'è che il Ministero del turismo e dello spettacolo è stato costretto a corrispondere alla Casa altri 15 milioni, perchè altrimenti essa non avrebbe potuto sopravvivere. Ho ritenuto, dunque, che si dovesse evitare di porre nella medesima situazione la Casa di riposo di Milano e che se per caso, per il primo anno, del contributo di 80 milioni qualcosa fosse rimasto, sarebbe sempre potuto andare a favore di maggiori esigenze successive.

Peraltro, successivamente alla presentazione del disegno di legge, l'onorevole Marazza mi ha fatto pervenire i bilanci della Casa di riposo « G. Verdi », nonchè la sua opinione in proposito e la raccomandazione di fare in modo di avere da parte del Parlamento un provvedimento che metta al sicuro l'ente a partire dal prossimo anno, perchè senza il contributo attuale esso non potrebbe sopravvivere. Dai documenti che ho ricevuto, risulta che il bilancio della Fondazione G. Verdi si aggira su un limite leggermente inferiore ai 133 milioni, ossia intorno ai 117-120 milioni, di cui 50 provengono da affitti di stabili e fondi di proprietà della Fondazione, 20 da contributo statale, circa un milione da titoli, per un totale di 71 milioni. Poi vi sono altre piccole entrate, per cui il presidente Marazza mi fa presente che sarebbe sufficiente aumentare leggermente il gettito attuale versato dalla Casa Ricordi, il quale però non è di 65 milioni, bensì, essendo al netto di tutte le spese e trattenute, di circa 33 milioni l'anno. Lo stesso presidente Marazza, in considerazione appunto dal fatto che, provenendo dallo Stato, il contributo non sarebbe più soggetto alle attuali imposte, fa presente che sarebbe lieto se il Parlamento stabilisse un contributo annuo, anzichè di 80 milioni, di 50. La cosa ritengo faciliti l'approvazione da parte della Commissione ed agevoli le esigenze della copertura. Propongo pertanto che la misura del contributo sia fissata in lire 50 milioni annui.

BATTAGLIA, *relatore*. Tutti gli argomenti svolti dal senatore Busoni non sono sufficienti ad eliminare la mia perplessità. Sono d'accordo, comunque, sulla sostanza

dell'emendamento proposto, che ci porta ad una più precisa considerazione delle esigenze di bilancio dell'ente.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Ministro non può che compiacersi di vedere irrobustire, nel nome tanto caro di Giuseppe Verdi, un'iniziativa così provvida ed efficace.

Vi sono, infatti, numerosi attori ed attrici i quali, dopo averci dato tante soddisfazioni, finiscono la loro vita nella più squalida miseria. Potrei, a tal proposito, fare dei nomi che commuoverebbero tutti i presenti. Tali iniziativa, pertanto, non può trovarmi che entusiasta.

So, inoltre, che il Ministro della pubblica istruzione pensa sempre al potenziamento degli studi verdiani e, quindi, vi è tutto un fiorire di iniziative accanto al nome ed alla gloria di Giuseppe Verdi.

Non saprei, però, non aderire con rispetto alle osservazioni fatte dal senatore Battaglia, perchè, come modestissimo avvocato, ho l'impressione che, dal punto di vista giuridico, l'obiezione sia valida.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Busoni, tendente a sostituire, al termine del primo comma, le parole: « di lire 80.000.000 » con le altre: « di lire 50 milioni ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Riccio ed altri: « Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate » (2221) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge d'iniziativa dei deputati Riccio, Sciolis, Di Giannantonio, Gagliardi, Mattarelli Gino e Borin: « Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Onorevoli colleghi, com'è risaputo gli Enti autonomi lirici e le Istituzioni assimilate costituite dagli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna, del Teatro comunale di Firenze, del Teatro comunale dell'Opera di Genova, del Teatro della Scala di Milano, del Teatro S. Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia, della Arena di Verona, nonché dall'Istituzione dei concerti dell'Accademia nazionale di S. Cecilia, dall'Istituzione dei concerti del Conservatorio stabile di musica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari, si trovano di fronte a gravami ed a oneri riflessi, anche per le maggiorazioni salariali autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: essi hanno veduto riprodursi nei loro bilanci quelle passività che lo Stato aveva ripianato con la legge 20 ottobre 1960, n. 1263.

È questa una piaga che si riproduce e direi si aggrava ogni anno di più in quanto le spese di gestione aumentano ogni anno in misura notevole, mentre è notorio che, come il Teatro di prosa, il Teatro lirico non gode più i favori di un tempo.

È risaputo che, sia in Parlamento, sia sulla stampa, si dibatte da tempo questa incresciosa situazione ed è risaputo, del pari, che si impone un disegno di legge che risolva in modo organico e definitivo il riordinamento del settore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni di concerti ad essi assimilate dettando anche un complesso di norme di carattere finanziario che dovrebbe avere vigore nell'esercizio 1962-63.

D'altra parte, è pacifico che nella disperata ipotesi in cui non si provvedesse a regolamentare in modo definitivo ed organico tale situazione, fatalmente si verificherebbe un

grave danno non soltanto artistico e culturale, ma anche sociale, in quanto necessariamente si imporrebbe la chiusura di tutte le nostre maggiori istituzioni, con pregiudizio notevolissimo alla cultura musicale e artistica del nostro Paese, che vanta, in questo settore, una tradizione luminosa, con conseguente irreparabile danno di tutti gli artisti e di tutte le maestranze addette agli spettacoli lirici.

Il Governo ha recentemente presentato alla Camera tale disegno di legge, ma, come è ovvio, data la complessità della materia, il contrasto inevitabile tra i vari interessi in gioco, si presume che, necessariamente, occorrerà un lasso di tempo non breve perchè si giunga all'approvazione di esso, mentre invece gli oneri gravanti sugli Enti interessati ogni giorno di più si appesantiscono, soprattutto in dipendenza del gravame notevolissimo conseguente agli oneri per interessi passivi che gravano sui mutui contratti per i disavanzi dei bilanci.

Di qui la necessità, in attesa dell'approvazione del disegno di legge, di sanare la situazione debitoria degli Enti in oggetto, quale si è venuta manifestando sino alla data del 30 giugno 1962.

Con il disegno di legge sottoposto al nostro esame ed alla nostra decisione si propone, appunto, di consentire che gli Enti sopra ricordati siano autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire 2 miliardi e 500 milioni, dando mandato al Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministero del tesoro, di comunicare alle parti contraenti le modalità, i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui suddetti.

Con l'articolo 2 si stabilisce che i contributi elargiti dallo Stato o da altri Enti di diritto pubblico, di cui alla presente legge, non concorrono a formare il reddito mobiliare degli Enti medesimi. In attuazione di tale norma l'Amministrazione delle finanze dovrà provvedere ad una nuova liquidazione dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e dell'imposta sulle società, non ancora corrisposte alla data di entrata in vigore

della presente legge, a seguito di contestazioni in corso con lo Stato da parte degli Enti di cui al primo comma.

Si stabilisce, inoltre, che gli Enti non avranno comunque alcun diritto al rimborso delle somme già pagate ai titoli di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

All'articolo 3 si precisa che l'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e di registrazione è a carico dello Stato e che il relativo ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 31 marzo 1963.

All'onere derivante dall'applicazione della legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il vostro relatore, mentre fa voti perchè venga sollecitata la discussione e l'approvazione del disegno di legge già presentato al Parlamento per il riordinamento del settore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni ad essi assimilate, adottando un complesso di norme di carattere finanziario che, in modo definitivo, affrontino il problema finanziario, adottando rigorose misure di controllo sulla gestione dei vari Enti, esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Comunico che la II Commissione permanente della Camera dei deputati ha già approvato il provvedimento e che la 5ª Commissione del Senato ha espresso parere favorevole al riguardo.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. È necessario precisare che il Governo — così come ho avuto modo recentemente di dichiarare in Assemblea — ha provveduto a predisporre alcuni disegni di legge tendenti a risolvere i gravissimi problemi del Ministero del turismo e dello spettacolo, tra i quali quello riguardante i maggiori Enti lirici, che sono in numero di tredici. Il relativo disegno di legge, come è stato giustamente rilevato, ha avuto un *iter*

piuttosto laborioso. Esso fu approvato dal Consiglio dei ministri un anno fa e ci sono poi voluti ben sette mesi per risolvere il problema della copertura. Con quel provvedimento si perseguivano due scopi: anzitutto chiudere al 30 giugno 1962 il deficit a totale carico dello Stato; in secondo luogo portare, per la prima volta in Italia, da 3 a 5 miliardi di lire, per l'esercizio 1962-63, il contributo dello Stato agli enti lirici. Il secondo aspetto del problema, ossia l'aumento massiccio del contributo statale, derivava dalla rilevazione del fatto che negli ultimi 15 anni lo Stato italiano, di fatto, aveva corrisposto agli Enti lirici un contributo medio di 5 miliardi e mezzo l'anno; media evidentemente fissata tenendo conto sia delle punte più elevate sia di quelle più basse, dovute alle diverse contingenze nei vari anni. Di per sé, quindi, il contributo preposto era inferiore a quello in effetti corrisposto negli ultimi anni. Peraltro, a tale risultato si era giunti tenendo conto anche del fatto che esistono grosse economie, che possono essere realizzate — come esattamente ha sottolineato l'onorevole Presidente Baracco — sul piano della lirica maggiore, raggiungendo un certo equilibrio di gestione. Senonché è appena il caso di dire che da quando il disegno di legge fu approvato dal Consiglio dei ministri ad oggi, ossia da un anno a questa parte, non sono mancate le lievitazioni dei prezzi, dovute alle maggiori richieste da parte delle maestranze, tecniche ed artistiche, nonché alle pretese sempre più elevate di chi domina la scena lirica italiana, quelle ugole che tutti conosciamo ed ammiriamo, ma che ad ogni occasione non mancano di pretendere maggiori emolumenti, peraltro inevitabili anche a cagione di quella concorrenza fra i maggiori teatri, che dovrebbe pure essere eliminata, scopo appunto perseguito dal provvedimento ministeriale. Tutto ciò ho fatto presente per giustificare il fatto che lo stralcio proposto dai deputati Riccio ed altri riguarda soltanto il mutuo e non anche i 2 miliardi dell'aumento dello stanziamento, ed inoltre per sottolineare che l'aumento dello stanziamento ci obbliga ad essere più vigilanti nei confronti del settore, senza invaderne la sfera di compe-

tenza autonoma, ma anche ottenendo precise garanzie che si opererà secondo una determinata, logica linea d'azione. Sarebbe quindi estremamente saggio approvare rapidamente il disegno di legge in discussione, arrestando così quella emorragia di interessi passivi che l'onorevole Presidente relatore ha posto nella dovuta luce.

Concludo pertanto con l'augurio che il provvedimento in discussione possa divenire quanto prima operante, anche se la situazione di fatto, soprattutto sul piano finanziario, mi fa dire con la lealtà che mi è propria che quanto prima occorrerà arrivare a sostanziali modificazioni della struttura della legislazione in vigore, onde ottenere finalmente l'auspicato, effettivo equilibrio nel campo della nostra lirica maggiore.

BUSONI. Pur premettendo che daremo voto favorevole al disegno di legge non possiamo fare a meno di manifestare ancora una volta la nostra scontentezza per il fatto che si debba procedere per la terza volta ad un'operazione di questo genere — mi sembra si tratti proprio del terzo mutuo che si contrae, con evidente sovraccarico da parte dell'erario dello Stato, per sanare la situazione degli Enti lirici — e non si sia invece ancora adottato un provvedimento che finalmente disciplini la materia, onde non dover più ricorrere a palliativi dispendiosi. È infatti evidente che, pur approvando il provvedimento in esame, la situazione degli enti lirici non risulterà affatto sanata, perchè proprio mentre provvediamo per il *deficit* attuale, altri debiti stanno maturando. Recentemente, in Aula, in occasione della discussione sul bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo, è stata sottolineata la situazione del Teatro dell'Opera di Roma e quella degli altri grandi teatri lirici italiani: ma qui si procede ancora con un sistema che non serve ad altro che ad aumentare l'onere dello Stato, perchè non si fa altro che stabilire di pagare gli interessi dei mutui contratti col beneficio della garanzia dello Stato. Perchè mai si deve continuare su questa strada? Perchè il Governo non si rende ancora conto di ciò che è realmente necessario per far sì che gli Enti li-

rici non cessino la loro attività, proponendo una modifica al disegno di legge che si trova all'esame della Camera dei deputati, nel senso di ottenere che lo Stato possa assicurare agli Enti lirici ciò che è loro effettivamente necessario per proseguire nella loro attività? Altrimenti ci troveremo sempre nella condizione di dover provvedere *a posteriori*, quando già si è speso, e quindi, in definitiva, si continuerà a far spendere allo Stato più di quello che avverrebbe se si fosse intervenuti tempestivamente. Ecco il motivo per cui, pur dichiarando di approvare il disegno di legge in discussione, perchè non si può fare diversamente se vogliamo che l'attività lirica e concertistica continui a svolgersi, dobbiamo manifestare ancora una volta il nostro scontento.

GIANQUINTO. Vorrei, soltanto, far presente che il mio Gruppo dà voto favorevole al disegno di legge e si associa alle osservazioni del senatore Busoni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per la copertura dei propri disavanzi di bilancio, al 30 giugno 1962, gli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna, del Teatro comunale di Firenze, del Teatro comunale dell'Opera di Genova, del Teatro della Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia, dell'Arena di Verona, nonché dell'Istituzione dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, dell'Istituzione dei concerti del Conservatorio statale di musica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di rispar-

mio italiane per il complessivo importo di lire 2.500.000.000.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministero del tesoro, comunicherà alle parti contraenti le modalità, i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui suddetti.

(*E approvato*).

Art. 2.

I contributi elargiti dallo Stato e da altri Enti di diritto pubblico agli Enti di cui alla presente legge non concorrono a formare il reddito mobiliare degli Enti medesimi.

In attuazione del precedente comma, l'Amministrazione delle finanze provvederà ad una nuova liquidazione dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e dell'imposta sulle società, non ancora corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di contestazioni in corso con lo Stato da parte degli Enti di cui al precedente comma.

Gli Enti non avranno, comunque, alcun diritto al rimborso delle somme già pagate ai titoli di cui al secondo comma del presente articolo.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Vorrei far notare agli onorevoli senatori l'importanza del principio assunto in questo articolo: non è stata una battaglia piccola quella che abbiamo sostenuto!

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(*E approvato*).

Art. 3.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui, per capitali, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e di registrazione, è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni,

mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 marzo 1963.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Rossi Paolo: « Aumento del contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi » (2223)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Rossi Paolo: « Aumento del contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

L'Unione italiana ciechi, a norma della legge 26 settembre 1947, n. 1047, che le attribuisce la rappresentanza e la tutela dell'intera categoria dei ciechi italiani, a norma dello Statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica datato 5 giugno 1954 svolge una valida e costante attività assistenziale a favore dei ciechi italiani, sia civili che per causa di guerra o di lavoro.

Tale attività che si svolge ormai da quarant'anni si concreta nelle seguenti forme: concessione di contributi e forniture di attrezzi per favorire il collocamento al lavoro dei ciechi; gestione di corsi di qualificazione e conseguente azione intesa ad inserire i privi della vista

abilitati nelle aziende pubbliche e private; concessione di sussidi straordinari, medicinali, viveri ed indumenti a favore dei ciechi maggiormente bisognosi; assegnazione di cani-guida mediante la propria scuola nazionale di Firenze; distribuzione del « Libro parlato », consistente in registrazioni su nastro magnetico delle più importanti opere letterarie e scientifiche; pubblicazioni di alcuni periodici nella particolare scrittura Braille; fornitura di speciali apparecchi tiflotecnici intesi a facilitare l'attività di studio e professionale dei privi della vista; assistenza a favore dei ciechi nelle loro pratiche presso Ministeri od Enti pubblici, forniture di scontrini per la riduzione del 40 per cento sul prezzo dei biglietti ferroviari; rilascio di licenze radio gratuite, oltre ad altri interventi di minore importanza.

Per sopperire a tali necessità i mezzi finanziari a disposizione dell'Ente erano costituiti fino allo scorso anno da due fonti di entrate e precisamente:

a) da un contributo annuo ordinario di lire 50.000.000. Tale contributo di funzionamento, che sino al 30 giugno 1960 era erogato nella misura di lire 20.000.000 annui, è stato dal 1° luglio dello stesso anno portato a lire 50.000.000 a seguito della legge 14 ottobre 1960, n. 1216, in considerazione del fatto che il precedente contributo di lire 20.000.000 si era rivelato del tutto insufficiente, sia per la svalutazione della moneta verificatasi nel decennio 1950-60, sia per l'aumento numerico degli assistiti verificatosi nello stesso periodo di tempo;

b) dal gettito derivante dalla fornitura alle Amministrazioni provinciali dei contrassegni metallici comprovanti il pagamento della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, fornitura che veniva ormai svolta da quattordici anni dall'Unione italiana ciechi per incarico del Ministero delle finanze. Tale gettito procurava all'Ente un utile aggirantesi intorno ai 25 milioni annui.

Quest'ultima entrata, però, a decorrere dal 1° gennaio 1961 è venuta a cessare, essendo stata abolita la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale.

La nota ministeriale che revocava la concessione concludeva testualmente: « Questa Amministrazione (Ministero delle finanze — Direzione generale dei servizi per la finanza locale) coglie l'occasione per esprimere il più vivo compiacimento ed un sentito ringraziamento per l'assolvimento dell'incarico in parola, effettuato da codesto Ente, dallo anno 1946 in poi, con ineccepibile regolarità ed assoluta precisione, contribuendo efficacemente alla tempestiva riscossione del tributo di cui trattasi ».

Per detto motivo l'Unione italiana ciechi con il corrente anno viene ad essere privata di questo importante cespite.

Sulla scorta di tali considerazioni, svolte nella relazione che accompagna la proposta di legge d'iniziativa del deputato Rossi Paolo, quest'ultimo ha ritenuto opportuno di formulare il disegno di legge che è oggi sottoposto al nostro esame ed alla nostra decisione e ciò al fine di impedire che l'Unione medesima si veda costretta a ridurre in modo notevole la propria attività assistenziale a favore dei privi della vista italiani.

Con tale disegno di legge si propone che a decorrere dal 1° luglio 1962 il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960, numero 1216, sia elevato da lire 50.000.000 a lire 75.000.000.

Si propone, inoltre, che sia altresì concesso alla predetta Associazione un contributo straordinario di lire 37.500.000. Con l'articolo 2 si stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte nell'esercizio 1962-63 con un'aliquota delle entrate di cui alla legge 18 aprile 1962, numero 206, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B.

La 5^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in oggetto ed il vostro relatore esprime altresì parere favorevole tenuto conto delle alte finalità a cui ispira la propria opera l'Unione italiana ciechi, la cui azione è stata particolarmente apprezzata anche in occasione del Congresso mondiale

dell'Organizzazione internazionale per la protezione sociale dei ciechi che ha avuto luogo recentemente a Roma.

GIANQUINTO. Anche il mio Gruppo è favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

BUSONI. Mi associo a quanto ha testè detto il senatore Gianquinto.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1962 il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960, n. 1216, è elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni.

È altresì concesso alla predetta Associazione un contributo straordinario di lire 37,5 milioni.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, nell'esercizio 1962-63, con un'aliquota delle entrate di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 206, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari